



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DECRETO N. 101_ IN DATA 30/07/2021_

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN LOTTI GEOGRAFICI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020" - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO.

Il sottoscritto Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 1° marzo 2021 Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai sensi dell'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

VISTO

- l'art. 122 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;
- il comma 2 del citato articolo 122, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui il Commissario Straordinario nello svolgimento delle sue funzioni emette provvedimenti, di natura non normativa, necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. *"(...) I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite"*;

- l’articolo 2, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge dall’articolo 1 della L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che ha disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19. Tale riordino mira, tra l’altro, all’incremento di attività in regime di ricovero sia in terapia intensiva che in terapia semi-intensiva, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica;
- il comma 11 del citato articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 secondo cui: “*(i)l Commissario straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma*”;
- l’articolo 8, comma 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito con modificazioni dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “*(l)e procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;
- il combinato disposto dell’art. 8 del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti “*in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione Europea*”;
- la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell’azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, che il generale principio dell’economicità, nei limiti in

cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

- l'Ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;
- l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);

PREMESSO CHE

- nell'ottica di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 innanzi riportato, il Commissario Straordinario, che agisce ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha indetto una *"PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN LOTTI GEOGRAFICI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020"* - *SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO*; (di seguito, *"Procedura Aperta"*);
- con la predetta Procedura Aperta, il Commissario Straordinario ha inteso rendere disponibili ai Soggetti Attuatori e ai Commissari Delegati gli strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad essi l'approvvigionamento immediato, o alla bisogna, dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, finalizzati al collaudo di ogni Intervento di Lavori previsto nel rispettivo Piano di Riorganizzazione;
- la predetta Procedura Aperta è stata predisposta in deroga al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *"Codice dei Contratti Pubblici"* (di seguito, *"Codice dei Contratti"*), e alle ancora vigenti norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"* (di seguito, *"Regolamento"*), fatta eccezione per le norme degli stessi che fossero specificamente richiamate negli atti di gara;
- il bando della predetta Procedura Aperta è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/05/2021 e pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 24/05/2021;
- la predetta Procedura Aperta di massima urgenza è stata divisa in Lotti Geografici, ognuno dei quali corrispondenti ad una Regione o Provincia autonoma;
- il Sub-lotto Prestazionale in questione è stato suddiviso in 17 Lotti Geografici e 82 Aree Territoriali;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- con riferimento al Sub-lotto Prestazionale 4 "*Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico-Funzionale e/o Statico*", a seguito della assegnazione delle Aree Territoriali di cui all'articolo 21 del Disciplinare Unico della predetta Procedura Aperta, sono state assegnate le n.82 Aree Territoriali;
- la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

RILEVATO, PERTANTO, CHE

- con propria Determina n. 39 del 3 Maggio 2021 veniva disposto di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la stipula di Accordi Quadro con più Operatori economici per i servizi di Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico (sub-lotto prestazionale 4);
- il Bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla vigente normativa sulla G.U.U.E. del 17/05/2021 e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 059 del 24/05/2021, nonché su 2 quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- con propria Determina n. 68 del 20/06/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- la gara è stata espletata e che come si evince dagli allegati verbali di gara, risultano individuati n. 13 Operatori economici "possibili aggiudicatari" di almeno un Area territoriale;
- il RUP ha completato le operazioni di valutazione della documentazione e delle autodichiarazioni degli Operatori economici, riservandosi, in virtù delle condizioni di somma urgenza, di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, come autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ivi incluse le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del menzionato decreto;
- nulla osta all'approvazione dei citati verbali e al conseguente affidamento agli Operatori economici individuati delle Aree territoriali dei lotti da ciascuno aggiudicatesi;

PRESO ATTO

- della graduatoria finale degli Operatori economici "Possibili aggiudicatari" di ciascun Lotto geografico;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le Proposte di aggiudicazione formulate dal RUP per ciascuna Area Territoriale di ogni Lotto geografico;

- di procedere alla stipula degli Accordi Quadro per ogni Lotto geografico anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in considerazione dell'urgenza della procedure in conformità con quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara;
- di provvedere, pertanto, all'inserimento nell'Accordo Quadro della apposita clausola prevista nel Disciplinare di Gara che riserva al Commissario Straordinario il diritto di recedere nei confronti di quegli aggiudicatari per i quali l'accertamento del possesso dei requisiti dia esito negativo successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19**
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)

